

**RISPOSTA DI 2i RETE GAS S.p.A. AL
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 193/2020/R/com**

**EVOLUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ
116/2020/R/COM, 149/2020/R/COM E 192/2020/R/COM ADOTTATE PER VIA
DELL'EMERGENZA COVID-19**

OSSERVAZIONI GENERALI

2i Rete Gas formula di seguito le proprie osservazioni riguardo gli orientamenti delineati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito anche solo Autorità o ARERA) nel documento per la consultazione 193/2020/R/com (di seguito DCO) circa l'evoluzione delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in tema di erogazione dei servizi di trasporto dell'energia elettrica e di distribuzione del gas naturale.

Si reputa anzitutto importante che l'Autorità abbia provveduto a delineare i propri orientamenti in merito alle modalità e tempistiche di versamento a saldo, da parte degli utenti del trasporto di energia elettrica e della distribuzione del gas naturale, degli ammontari totali fatturati dai distributori nel periodo di vigenza della deliberazione 116/2020/R/com. Un'adozione tempestiva del provvedimento finale, conseguente alla presente consultazione, permetterà agli operatori di gestire le relative partite finanziarie in un tempo abbastanza contenuto e comunque entro la fine dell'anno, evitando l'aggravamento delle criticità e degli impatti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

Si riportano di seguito le risposte ai singoli spunti per la consultazione.

* * *

Q1. Si considera correttamente tratteggiato il meccanismo per il saldo degli ammontari non versati ai sensi delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 adottate dall'Autorità?

Per quanto attiene al settore del gas naturale, il meccanismo prospettato dall'Autorità per il recupero, da parte dei distributori, degli importi non versati dagli utenti della distribuzione (UdD), ai sensi della deliberazione 116/2020/R/com, appare, in generale, ragionevole.

Esso, infatti, riuscirebbe a contemperare le esigenze delle diverse tipologie di operatori coinvolti; da un lato i distributori riuscirebbero a riscuotere quanto fatturato agli UdD entro un arco di tempo ragionevole e dall'altro gli utenti della distribuzione potrebbero regolarizzare con gradualità le proprie posizioni debitorie nei confronti dei distributori.

Si ritiene tuttavia che la caratterizzazione delle due opzioni di pagamento (tempistiche ed assenza di un differenziale in termini di interessi per la soluzione rateale) contribuisca a sbilanciare la preferenza a favore del pagamento rateale, con il risultato di indirizzare le società di vendita quasi esclusivamente verso questa soluzione di pagamento. Pertanto si riterrebbe opportuno individuare misure volte a riequilibrare, in termini di opzionabilità, le due alternative di pagamento, al fine di consentire almeno

da parte degli operatori nelle condizioni di adottarla, la scelta della soluzione *una tantum* - sempre garantendo la parità di importo da versare rispetto alla soluzione rateale. Questo al fine di evitare che essa venga scartata a priori dagli UdD, in quanto evidentemente meno conveniente del pagamento posticipato a rate senza interessi (un simile obiettivo potrebbe, magari, essere perseguito prevedendo un pur contenuto anticipo della scadenza della prima rata - ad esempio un mese - rispetto alla scadenza della soluzione *una tantum*, in analogia ad altre tipologie di pagamento per cui è prevista l'opzione tra pagamento in un'unica soluzione o pagamento rateizzato e per le quali il termine di versamento della prima rata è anticipato rispetto a quello di pagamento in soluzione unica).

Per quanto concerne la fase che precede il pagamento degli importi dovuti, si potrebbe prevedere che il distributore invii alla società di vendita un riepilogo della sua situazione debitoria e che successivamente il venditore comunichi al distributore l'entità dell'importo non versato ai sensi della deliberazione 116/2020/R/com, contestualmente alla notifica inerente la modalità di pagamento prescelta (*una tantum* o rateale). A tal riguardo si fa presente che la comunicazione effettuata dal distributore riguarderebbe la totalità dei crediti in essere tra impresa di distribuzione e vendita, dal momento che non è sempre possibile per il distributore stabilire un collegamento univoco tra credito e fattura (ciò in ragione del fatto che quando una società di vendita effettua un pagamento non è detto che specifichi sempre il dettaglio di quali e quante fatture in relazione alle quali è stato effettuato il versamento).

Pertanto, si propone che l'impresa di distribuzione invii al venditore, entro la fine del mese di luglio, un riepilogo della posizione debitoria dell'operatore, affinché il venditore stesso possa poi comunicare il dato esatto dell'insoluto relativo alle fatture parzialmente saldate ai sensi della deliberazione 116/2020/R/com e l'opzione scelta per il pagamento. Inoltre, in un'ottica di semplificazione, si potrebbe prevedere che qualora la società di vendita non effettui la suddetta comunicazione entro un determinato termine (ad esempio il 20/25 agosto, stante l'indicazione "entro la fine del mese di agosto 2020" proposta nel DCO), le venga automaticamente attribuita la modalità di pagamento *una tantum*.

Per quanto riguarda invece la procedura prevista in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento previsti dal piano di rateizzazione, si condivide che, in questo caso, l'impresa di distribuzione possa procedere a richiedere all'utente inadempiente il versamento in un'unica soluzione della totalità degli ammontari residui del piano di rateizzazione.

Anche se non esplicitamente indicato nel DCO, si intende infine che, qualora l'UdD non adempia al versamento *una tantum* nei termini stabiliti, anche in questo caso il distributore potrebbe procedere ad avviare l'escussione delle garanzie prestate dagli utenti - ai sensi del combinato disposto dei paragrafi 7 e 12.4.6 del CRDG e dal comma 24.6 della deliberazione 138/04 - o, in mancanza di garanzia prestata, ad inviare la diffida ad adempiere - di cui al paragrafo 13.2.2 del CRDG e al comma 26bis.2 della deliberazione 138/04 - e ad applicare gli interessi di mora all'importo dovuto. Non essendo però tale casistica esplicitata nel DCO, occorrerebbe invece che fosse chiaramente delineata nel provvedimento che sarà adottato in esito alla presente consultazione.

Q2. Si considera correttamente individuata la forchetta di percentuali indicata quale quota massima da riconoscere come anticipazione del "Meccanismo Progresso OGdS"?

Non si formulano particolari osservazioni in relazione al meccanismo proposto, in quanto specifico per il settore elettrico.

Q3. Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche di versamento alla CSEA e al GSE degli ammontari per Oneri generali di Sistema?

Allo stato attuale, si ritiene ragionevole quanto prospettato dall'ARERA in relazione alle modalità e tempistiche per l'adempimento degli obblighi in capo alle imprese di distribuzione di versamento degli oneri generali di sistema alla CSEA.

Q4. Per il solo settore elettrico, si condividono i criteri orientati alla semplificazione procedurale tratteggiati per il meccanismo di versamento degli ammontari per oneri generali di sistema oggetto di rateizzazione incassati dagli utenti e dell'eventuale reintegro in favore delle imprese distributrici?

Non si formulano particolari osservazioni in relazione al meccanismo proposto, in quanto specifico per il settore elettrico.

Q5. Si ritiene condivisibile l'intervento prospettato a tutela delle imprese che hanno beneficiato nel periodo di vigenza della deliberazione 116/2020/R/COM della specifica deroga correlata al giudizio di rating?

Non si formulano particolari osservazioni in proposito.

Ad ogni modo si riterrebbe opportuno individuare un limite temporale (ad esempio il 31 marzo 2021, tenuto conto delle tempistiche dei processi di revisione del *rating* attribuito alle società) oltre il quale non pare ragionevole - almeno allo stato attuale e con possibilità di nuove valutazioni in funzione dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica – continuare a correlare il perdurante eventuale declassamento del *rating* unicamente agli effetti dell'emergenza sanitaria per il COVID-19.

Infatti, sebbene si comprenda che gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica possano continuare a manifestarsi ancora nel corso dei prossimi mesi, l'individuazione di una "scadenza" parrebbe necessaria per non lasciare eccessiva discrezionalità nella delimitazione di tale periodo, prevenendo al contempo eventuali comportamenti opportunistici da parte di utenti, volti a collegare all'emergenza epidemiologica un *downgrade* che invece potrebbe dipendere da altri fattori o eventi.